



COMUNE DI POLIGNANO A MARE
AREA METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Num. 10 del 29-07-2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER LA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** a Polignano a Mare e nella Casa Comunale, alle ore **09:30** con il seguito.

A seguito di convocazione diramata nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**.

La seduta è **Pubblica** di **Seconda** convocazione per deliberare sulla proposta in oggetto.

Fatto l'appello nominale risultano:

Nominativo	Pres. / Ass.
------------	--------------

Nominativo	Pres. / Ass.
------------	--------------

VITTO DOMENICO	Presente
DE DONATO FRANCESCO	Presente
CALLEA Marilù	Assente
LOFANO FONTE	Presente
MANCINI FRANCESCO SAVERIO	Assente
CANTATORE VALERIO	Presente
FRUGIS FRANCESCO	Presente
BRESCIA LUCIA	Presente
MAGLIONICO PIETRO	Presente
LIOTINO ARIANNA	Presente
MAZZONE PAOLO	Presente
PELLEGRINI DOMENICO	Presente
LILLA ONOFRIO	Assente
LAMANNA ALESSANDRO	Assente
DI GIORGIO ANTONELLO	Presente
RUGGIERO MARIAGABRIELLA	Assente
LA GHEZZA MARIA	Presente

Totale: Presenti n. 12 - Assenti n. 5.

Assume la presidenza FRANCESCO DE DONATO nella Sua qualità di Presidente, il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 lettera del T.U., approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario Generale Dott. VITTORIO FRANCESCO E NUNZIANTE.

Pareri artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L.267/2000

RAGIONERIA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Polignano, 13-07- Il Responsabile dell'Area
2020 Dott. RAFFAELE NICOLA VITTO

*Firma digitale apposta su documento
Proposta di Giunta n. 16 del 13-07-2020*

Polignano, 13-07- Il Resp. Area Eco. - Fin.
2020 Dott. RAFFAELE NICOLA VITTO

*Firma digitale apposta su parere
Proposta di Giunta n. 16 del 13-07-2020*

Il Presidente del Consiglio Comunale invita i componenti dell'assise alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina per la imposta municipale propria (IMU)".

Il Presidente apre la discussione dando la parola ai consiglieri comunali affinché si esprimano sulla proposta oggetto di analisi, come riportato integralmente nel verbale allegato.

Chiusa l'ampia fase della discussione generale sull'argomento, il Presidente invita i consiglieri a manifestare le proprie dichiarazioni di voto, anch'esse pedissequamente riportate nel verbale allegato.

Il Presidente pone quindi in votazione il provvedimento e l'annesso regolamento, di seguito riportati:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) aboliva, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

che lo stesso comma 738 dell'art. 1, Legge n. 160 del 2019, rimandava ai commi dal 739 al 783 la disciplina della "nuova" IMU.

che con il comma 780, inoltre, si abrogavano l'art. 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti disposizioni riguardanti esclusivamente la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando invariata quella riguardante la TARI;

che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie;

RILEVATO che il Comune di Polignano a Mare si trova a dover disciplinare un "nuovo" tributo che, come tale, può essere disciplinato in ragione della potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dal comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

RITENUTO di dover prendere atto delle novità normative che sono state emanate relativamente alla "nuova" IMU per effetto dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che riporta le norme di dettaglio dell'IMU dal comma 730 al comma 783, precisando, al comma 780, le disposizioni che restano ancora in vigore, ossia l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 per i commi 13 e seguenti, ad esclusione del 13-bis e del 21, nonché l'art. 8, comma 1 e l'art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011.

CONSIDERATO che restano, altresì, vigenti le disposizioni IMU compatibili con la nuova imposta e, dunque, anche le norme che disciplinano le diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013, come pure le previsioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006.

CONSIDERATO CHE alla luce delle nuove disposizioni normative introdotte dall'art. 1 della legge 160/2019 risulta che la disciplina dell'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa

ATTESO CHE con il recente intervento legislativo viene restituito, almeno in parte, il potere di disciplinare situazioni particolari, mediante lo strumento regolamentare. Nel dettaglio, il comma 777 attribuisce al Comune la possibilità di:

- a) considerare corretti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri;
- b) differire i termini di versamento quando intervengono eventi straordinari, demandando i dettagli ad una delibera di Giunta comunale ed esclusione della quota IMU di competenza dello Stato, ossia per la parte d'imposta dovuta sui fabbricati del gruppo "D", in relazione all'ammontare calcolato con l'aliquota del 7,6 per mille;
- c) riconoscere il diritto al rimborso per aree successivamente divenute inedificabili, assumendo la qualifica di terreni agricoli, a seguito di modifica dello strumento edilizio,
- d) approvare valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;
- e) esentare gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o non commerciale, esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali o statutari;
- f) assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ovviamente, tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RICHIAMATI il comma 780 e seguenti, i quali non contemplano l'assimilazione all'abitazione principale dei soggetti iscritti all'"AIRE, già pensionati nel paese di residenza. Per questi, il Comune potrà, eventualmente, prevedere un'aliquota ridotta, fino all'azzeramento, come pure potrà applicare la medesima agevolazione per situazioni ritenute meritevoli.

RICHIAMATO il comma 751 dell'art. 1 della Legge 160/2019, che di fatto ha introdotto l'obbligo di pagamento per il 2020 e fino al 2021, anche per gli immobili destinati dal costruttore alla vendita, i cosiddetti "bene merce".

TENUTO CONTO del comma 762 dell'art. 1 della Legge 160/2019 secondo il quale in "sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019".

TENUTO CONTO del comma 783 dell'art. 1 della Legge 160/2019 secondo il quale ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato decreto- legge n. 201 del 2011.

ATTESO che l'Ufficio Tributi ha predisposto, sulla scorta della normativa vigente, un nuovo regolamento, che implementa il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica quale componente della IUC, abrogando le disposizioni incompatibili con quanto disciplinato dal nuovo Regolamento, formato da n. ____ articoli ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 13-bis, del dl 201/2011, il quale testualmente recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno*

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

RICHIAMATE le novità introdotte dal Decreto Crescita 34/2019, ed in particolare:

- dall'art. 15, il quale testualmente recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021".*
- Dall'art. 15-bis, il quale testualmente recita: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime".*

VISTO l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 15 e seguenti del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita 34/2019)

VISTA la Legge di Bilancio per l'anno 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.160)

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020)

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi degli artt. 49, I comma e 147 bis, I comma del T.U.E.L. approvato con D. lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTE tutte le normative vigenti in regime di tassazione e prelievo fiscale in materia di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti;

Con votazione espressa per appello nominale e avente il seguente esito:

Presenti alla votazione n. 12 (Pellegrini rientra durante il dibattito e risulta presente alla votazione del provvedimento)

Assenti n. 4 (Callea, Ruggiero, Lilla, Lamanna, Mancini)

- **Favorevoli n. 10,**
- **Contrari n. nessuno**
- **Astenuti 2 (La Ghezza e Di Giorgio)**

VISTO l'esito della votazione

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il nuovo “*Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)*”, adottato ai sensi dell’art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 15 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

Il Presidente comunica l’approvazione del provvedimento e pone in votazione l’immediata eseguibilità dello stesso, così come approvato dal Consiglio, la quale ottiene il seguente esito:

Presenti alla votazione n. 12 –

Assenti n. 5 (Callea, Ruggiero, Lilla, Lamanna, Mancini)

- **Favorevoli n. 10,**
- **Contrari nessuno,**
- **Astenuti n. 2 (La Ghezza, Di Giorgio).**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’esito favorevole della votazione come innanzi riportata,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FRANCESCO DE DONATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. VITTORIO FRANCESCO E
NUNZIANTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

AREA I

Servizi Finanziari e Fiscalità Generale

SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
“NUOVA” IMU

Approvato con Delibera di C.C. n. _____ del _____

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Polignano a Mare dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla predetta legge nonché le altre disposizioni normative ed i regolamenti comunali che non siano incompatibili con la disciplina IMU.

Art. 2 Determinazione delle aliquote d'imposta

1. Le aliquote d'imposta sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale ed hanno efficacia nei modi e termini di legge.

Art. 3 Abitazione principale, pertinenze ed assimilazioni

1. Fermo restando che per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare legati da matrimonio o da unione civile non legalmente separati o aventi manifestato volontà di scioglimento dell'unione ai sensi della L. 76/2016, stabiliscano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi posseduti anche in quota parte nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenze, si applicano per un solo immobile individuato in quello ove risiedono il maggior numero di componenti o, a parità di numero di componenti risiedenti in ciascun immobile, in quello avente maggior valore catastale, salvo prova contraria del contribuente o dell'ufficio.

2. Le pertinenze dell'abitazione principale, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione, sono individuate in quelle maggiormente prossime all'abitazione o, a parità di distanza, in quelle aventi maggior valore catastale, salvo prova contraria del contribuente o dell'ufficio.

3. In aggiunta alle fattispecie assimilate ad abitazione principale per espressa previsione legislativa, si considera assimilata l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione si applica all'unità immobiliare avente maggior valore catastale. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

4. Sono considerate, altresì, assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Art. 4 Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l'esistenza di una perizia comprovante la situazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato ai sensi del comma 1. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.
4. In ogni caso, la riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inagibilità o l'inabitabilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, salvo prova contraria.
5. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 5 Aree edificabili

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Comune, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non risulti da atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello determinato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
4. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, procede a rendere apposita dichiarazione IMU debitamente documentata che l'ufficio provvederà a valutare in sede di controllo.
5. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
6. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
7. La mancata comunicazione dell'intervenuta edificabilità di un'area, prevista dall'articolo 31, comma 20, della legge 289/2002, comporta la non applicabilità di sanzioni e interessi in caso di accertamento, salvo che il possessore non ne era comunque a conoscenza.
8. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dal Comune non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.

Art. 6 Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto, per i soli anni di imposta a decorrere dal 2020, a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso, per i soli anni di imposta a decorrere dal 2020, è pari alla differenza tra il tributo versato sul valore venale dell'area edificabile e quello che sarebbe dovuto sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso, per i soli anni di imposta a decorrere dal 2020, compete, in considerazione del limite prescrizione di cui al successivo comma 5, per non più di cinque annualità, durante le quali il contribuente istante abbia corrisposto l'importo sulla base del valore dell'area edificabile.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo, indicando con precisione l'anno di imposta (non anteriore al 2020) cui l'istanza si riferisce.

Articolo 7 – Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7.

Art. 8 Versamenti

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. È ammessa, su richiesta del soggetto versante e nei limiti delle proprie eccedenze di versamento, la compensazione con il debito d'imposta altrui. Restano comunque dovute le eventuali sanzioni già irrogate ai soggetti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, i versamenti dovuti.

Art. 9 Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano:
 - a. gravi calamità naturali;
 - b. particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
2. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo "D".
3. In caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal "de cuius" sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo sia con riferimento all'imposta dovuta dal "de cuius" sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto relativo all'anno successivo.

Art. 10 Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune notifica al contribuente appositi avvisi di accertamento nei casi di omesse, incomplete o infedeli dichiarazioni o di omessi, parziali o ritardati versamenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 158 a 182 della Legge 296 del 2006 e della legge n. 160 del 2019.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Detta sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione di euro 300. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
7. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

Art. 11 Interessi moratori

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 12 Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del tributo è determinato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'imposta oggetto del presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14 Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare generale con esse in contrasto.

Art. 15 Norme transitorie

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 177, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), gli aventi diritto presentano comunicazione su apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno 2020. Qualora dagli archivi dei tributi comunali (Tari, imposta di soggiorno, ecc.) non risulta che l'immobile sia destinato ad una delle attività elencate, la prova dell'effettiva destinazione d'uso resta a carico del richiedente.



COMUNE DI POLIGNANO A MARE
AREA METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 10 del 29-07-2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER LA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto L'ADDETTO ALL PUBBLICAZIONE, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 20-08-2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000*) al N. 1499 del Registro Pubblicazioni;

Polignano a Mare, 20-08-2020

L'ADDETTO ALL PUBBLICAZIONE
(*vedi nominativo nel certificato di firma digitale*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
